



UNIVERSITÀ
di VERONA

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

VISTI:

1. lo Statuto dell'Università degli studi di Verona emanato con Decreto Rettorale rep. n. 7121/2022 dell'8 agosto 2022;
2. la Legge 30.12.2010 n. 240, art. 24 comma 5;
3. il D.R. n. 3058 Prot. n. 138416 del 27 aprile 2020 di emanazione del "*Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori Universitari ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010*" ed in particolare il Tit. III – Capo I – *Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato di tipo b) (Senior) - art. 24 comma 5*, di seguito nominato come Regolamento;
4. VISTO il Rep. n. 566/2020 - Prot. n. 52268 del 31/01/2020, con cui è stato stipulato con il dott. Salvatore Fusco il contratto di Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo b) (Senior) a decorrere dal 01/02/2020 e sino al 31/01/2023 per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica generale, Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di Biotecnologie;
5. CONSIDERATO che il Dott. Salvatore Fusco è in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica generale (periodo di validità dal 18/11/2020 al 18/11/2029);
6. VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie adunanza del 08/09/2022, con cui si attiva, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento, la procedura valutativa del Dott. Salvatore Fusco, mediante la proposta di nomina della Commissione di valutazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia e mediante l'emanazione di un avviso di valutazione;
7. RITENUTO di attivare la procedura di valutazione per il Dott. Salvatore Fusco, Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo b) (senior) che matura il triennio di anzianità nel ruolo il 31/01/2023;

DISPONE

Art. 1 Attivazione della procedura di valutazione e requisiti di partecipazione

1. È avviata la procedura di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori di seconda fascia del Dott. Salvatore Fusco ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e del Regolamento, nel Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica generale, Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 Biochimica, presso il Dipartimento di Biotecnologie.

Art. 2 Oggetto della valutazione

1. La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della ricerca:
 - a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lett. b) della legge 240/2010;
 - b) l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;

- c) attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze;
2. La commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge 240/2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.
 3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della legge 230/2005, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli

1. Le pubblicazioni scientifiche e i titoli che il candidato intende far valere ai fini della procedura vanno inviati in formato pdf alla Direzione Risorse Umane - e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal Decreto Rettorale di nomina della Commissione.
2. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
3. Le pubblicazioni che non risultino presentate con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, non potranno essere valutate dalla commissione giudicatrice.
4. Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945; a partire dal 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006.
5. Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua o in una delle lingue per le quali è attivata la valutazione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente,

I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei loro titoli:

1. indicandoli nel curriculum vitae, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), come indicato al precedente articolo (modalità da utilizzare per i titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni);
2. allegando i documenti in formato .pdf, corredati da una dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure, qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza.

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del Regolamento ed è nominata con Decreto Rettorale.
2. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte del candidato, di eventuali istanze di ricasazione dei Commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

Art. 5 – Procedura valutativa

1. La Commissione di valutazione formula un giudizio analitico avente ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali e in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), e c) di cui all'art. 2 del presente avviso.
2. Ai fini dei predetti giudizi la Commissione utilizza la seguente scala crescente di valori:
 - Gravemente insufficiente
 - Insufficiente
 - Sufficiente
 - Discreto
 - Buono
 - Distinto
 - Ottimo
 - Eccellente
3. Il candidato è valutato positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di "buono" per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1 dell'art. 2.

Art. 6 – Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
 - e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.
2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.
4. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione

Art. 7 – Approvazione atti e proposta di chiamata del candidato valutato

1. Il Rettore, con proprio Decreto, accerta, entro il termine di 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere;
3. All'esito della procedura di valutazione e successivamente all'emanazione del decreto di accertamento della regolarità degli atti della Commissione giudicatrice, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
4. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo;

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al Regolamento e, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Verona <http://www.univr.it/main?ent=albo> e sarà disponibile sul sito web del Dipartimento di Biotecnologie nella sezione "Primo piano".

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Antonella Furini

Ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona.